

Norme di tutela del biotopo naturale regionale Prati della Congrua
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 edificabilità
- Art. 3 mantenimento dei prati
- Art. 4 attività agricola
- Art. 5 accessibilità
- Art. 6 fuochi
- Art. 7 movimenti di terra
- Art. 8 introduzione e impianto di specie vegetali
- Art. 9 tutela delle specie erbacee
- Art. 10 tutela delle specie animali
- Art. 11 abbandono di rifiuti
- Art. 12 interventi privi di rilevanza urbanistica
- Art. 13 deroghe

art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Prati della Congrua", trovano applicazione su una superficie di Ha 41.28.33, di proprietà della Congrua Familiare degli abitanti di Ciconicco, interamente ricompresa nei mappali 2, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del Foglio 37 del Comune censuario di Fagagna ed individuata anche nell'elaborato cartografico redatto su CTRN 1:5.000 - allegato 1. Le norme mirano alla conservazione degli habitat naturalizzati e, ove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche e la conservazione della biodiversità.

art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria l'acquisizione o la presentazione di titoli abilitativi comunque denominati, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di fondi artificiali tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Non sono ammesse operazioni di modifica dei canali esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze, etc.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione delle superfici delle cenosi erbacee esistenti. Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, di modifica del suolo, compresa l'esecuzione di scavi e riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata o, esclusivamente nelle operazioni di ripristino, diverse dal "miscuglio biotopi Friuli". E' vietata la piantagione di specie arboree o arbustive e l'irrigazione in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Non è ammesso l'uso delle superfici a prato stabile per attività che comportino significativo calpestamento.

E' consentito lo sfalcio dei prati stabili con mezzi meccanici qualora ciò non provochi danno al cotico erboso.

La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica, con esclusione, per i magredi evoluti e delle aree da ripristinare a tale qualità, dei liquami bovini o suini e della pollina, e purché questa concimazione non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali. Le concimazioni, come sopra indicate, non possono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K₂O (ossido di potassio) all'anno.

art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti etc.

art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è consentito lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

art. 6 fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'Amministrazione pubblica, è vietato accendere fuochi nelle aree prative o bruciare residui vegetali.

art. 7 movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'art. 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

art. 8 introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

art. 9 tutela delle specie erbacee

Al di fuori della normale attività agricola e fatto salvo quanto prescritto dalla Lr 9/2007, per scopi di ripristino e scientifici è consentita la raccolta di tutte le specie erbacee se legate e necessarie alla riqualificazione/ripristino del biotopo.

art. 10 tutela delle specie animali

Fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio effettuate esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge, è vietato intenzionalmente molestare, catturare ed uccidere tutte le specie di animali. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane e svolgere attività e gare cinofile.

art. 11 abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

art. 12 interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti anche se di limitato impatto sul territorio quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

art. 13 deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 30 settembre 1996, n. 42. E' altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 42/96.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroalimentare;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica etc.
- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;

VISTO: IL PRESIDENTE